

# Ante Litteram

---

Cultura e diritto



**1**  
2024

---

[www.graficailsegno.it](http://www.graficailsegno.it)



---

**I NOSTRI SERVIZI:**

- Analisi della situazione e pianificazione
- piano di comunicazione sui social media;
- strategia di marketing adeguata ai bisogni dei vostri clienti;
- indicizzazione sui motori di ricerca, SEO e posizionamento.

**Efficacia ed efficienza alla base  
di un servizio di altissima qualità**


## Sommario



• 2  
EDITORIALE  
*di Francesco Petrelli*  
Ogni modello ha  
bisogno del suo  
interprete




• 4  
IL NARRATORE  
La biografia di Bernardino Telesio  
*di Leo Pallone e Domenico Bilotti*



• 14  
SAGGIO BREVE  
Gesù deviante e  
criminale?  
*di Charlie Barnao e  
Domenico Bilotti*



• 18  
SAGGIO BREVE  
Ancora qualche  
riflessione su principi  
del diritto penale  
liberale e attuale  
sistema punitivo  
*di Nicola Mazzacava*




• 23  
PUNTI DI VISTA  
“Lo scambio di  
esperienze aiuta  
a interpretare  
il singolo ruolo...”  
*di Franco Coppi*



• 25  
PUNTI DI VISTA  
“Il problema non  
consiste nel decidere  
se è necessario  
separare le carriere,  
quanto piuttosto  
nell’interrogarsi come  
mai siano unite...”  
*di Tullio Padovani*



• 29  
L'OPINIONE  
Magistrati e Avvocati,  
tra Verità e Giustizia.  
Riflessioni sparse.  
*di Francesco Iacopino*



• 31  
NON SOLO DIRITTO  
• Letteratura:  
La questione  
meridionale nella  
narrativa di  
Saverio Strati  
*di Stefania Mantelli*



Ante Litteram

Cultura e diritto



1  
2024

Rivista della Camera Penale di Catanzaro "Rifondo Caribotta"

**Redazione**  
Via Falcone e Borsellino  
[www.camerapenalecatanzaro.it](http://www.camerapenalecatanzaro.it)

Registrazione presso il Tribunale  
di Catanzaro  
con il n. 0 del 00/0/2024

N. 1 - aprile 2024

**Progetto grafico**  
*Il Segno* di Barbara Rotundo  
[www.graficailsegno.it](http://www.graficailsegno.it)

**Stampa:** Rubbettino Print  
Viale R. Rubbettino, 10  
88049 - Soveria Mannelli (CZ)

**In copertina:**  
Monumento a Bernardino  
Telesio. Fonte Calabria  
Straordinaria

**Direttore responsabile:**  
Vittorio Ranieri

**Direttori editoriali:**  
Paolo Carnuccio  
Pantaleone Pallone

#### Comitato scientifico:

Francesco Agnino, Giuseppe Amarelli, Elena Andolina, Lorena Bachmaier Winter, Charlie Barnao, Fabio Basile, Antonio Baudi, Domenico Bilotti, Gennaro Brescia, Alberto Cadoppi, Gian Domenico Caiazza, Victor Moreno Catena, Mario Caterini, Sandro Cavaliere, Franco Coppi, Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Vincenzo Nico D'Ascola, Raffaele Della Valle, Valerio Donato, Giovanni Flora, Marcello Fattore, Luc Philippe Febraro, Luigi Fornari, Vincenzo Galati, Fausto Giunta, Tommaso Guerini, Gaetano Insolera, Massimo La Torre, Giovanni Angelo Lodigiani, Nicola Maria Maiello, Vincenzo Maiello, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Luca Marafioti, Antonella Marandola, Oliverio Mazza, Francesco Mazzacuva, Nicola Mazzacuva, Beniamino Migliucci, Francesco Petrelli, Oscar Morales Garcia, Fermín Morales Prats, Giovanni Mottura, Salvatore Muleo, Daniele Negri, Renzo Orlandi, Tullio Padovani, Alberto Scerbo, Francesco Siracusano, Massimo Vecchio, Antonio Viscomi, Costantino Visconti

#### Comitato editoriale:

Nicola Cantàfora, Giuseppe Carvelli, Aldo Casalnuovo, Vincenzo Ioppoli, Valerio Murgano, Ermenegildo Massimo Scuteri

#### Coordinatori di redazione:

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Alessandro Guerriero, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Stefania Mantelli, Attilio Matacera, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano

#### Coordinatori territoriali:

Giuseppe Aloï, Antonio Alvaro, Renzo Andricciola, Giuseppe Bruno, Liborio Bellusci, Michele Donadio, Pasquale Foti, Roberto Le Pera, Giuseppe Milicia, Aldo Truncè, Giovanni Zagarese



Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

## Editoriale



\*Avv. Francesco Petrelli

## Ogni modello ha bisogno del suo interprete

Delle diverse argomentazioni utilizzate nel tempo al fine di negare la necessità di separare le carriere - dall'idea del "pm-superpoliziotto", alla perdita della "cultura della giurisdizione" - ultima in ordine di tempo è quella relativa al numero di assoluzioni e di riforme che statisticamente si riscontrerebbero nei giudizi di merito. Circo- stanza questa che, secondo i sostenitori dello *status quo*, dovrebbe dimostrare l'ampio margine di indipendenza del giudice dalla figura del pubblico ministero. L'alto numero di assoluzioni dimostrerebbe che le carriere sono "di fatto" separate in quanto il giudice non asseconda affatto le richieste del pubblico ministero e non ne condivide la cultura. Questa idea si fonda su di una banalizzazione della prospettiva riformatrice e su di una visione del processo e dei suoi soggetti piuttosto azzardata. L'assunto presupporrebbe infatti una sostanziale indifferenza del giudice nei confronti della prova ed una sua libertà valutativa tale da prescindere del tutto dal contenuto dell'evidenza disponibile. Ciò che si propone è l'idea piuttosto bizzarra di un giudice che solo per "amicizia" nei confronti della figura del pubblico ministero condanni degli innocenti. Il che evidentemente non può darsi perché il processo ha una sua oggettiva esistenza e - salvo casi patologici che non devono mai condizionare un giudizio critico - segue un suo percorso razionale. Ciò che piuttosto accade è che laddove la prova sia incerta e la questione, in fatto o in diritto, controversa il giudice non adotta quasi mai la regola del "ragionevole dubbio". E ciò accade proprio perché quest'ultimo è rimasto legato ad una cultura fortemente promiscua con quella pubblico ministero, lontana da quella "cultura del limite" che dovrebbe caratterizzare l'atteggiamento del giudice terzo. Il fatto che un cospicuo numero di sentenze sia oggetto di riforma in appello, sta a dimostrare che quanto più ci si allontana dalla pressione del pubblico ministero e della sua pretesa punitiva, maggiore è l'indipendenza del giudice dalle posizioni dell'accusa.



È tuttavia indubitabile che l'unicità della cultura di giudice e pubblico ministero, sviluppata solo a scapito dell'indipendenza del primo ed a favore dell'egemonia del secondo, si avverte in particolare nella fase fondamentale delle indagini preliminari, nell'ambito della quale il giudice tende a condividere l'impostazione dell'accusa: lo fa adeguandosi alle richieste di proroga delle indagini senza operare alcun serio controllo sui motivi che la giustificano, accogliendo le richieste di autorizzazione delle intercettazioni e le relative richieste di proroga, eludendo con motivazioni prive di autonomia le pur stringenti condizioni previste dalla legge, ed analogamente aderisce alle richieste cautelari sia quanto alla sussistenza dei presupposti probatori che delle esigenze cautelari, facendo larghissimo uso della custodia in carcere anche laddove altre misure potrebbero risultare adeguate. Non può non cogliersi, in questa dinamica, l'intrinseca inefficienza delle cd. "finestre di giurisdizione" (così come incrementate dalla riforma Cartabia) destinate al fallimento anch'esse laddove da quelle finestre non si "affacci" un giudice effettivamente terzo.

Ma occorre riconoscere che la forza egemonica del pubblico ministero si esercita con analogo vigore anche nella fase processuale ogni qual volta l'oggetto del processo, superando lo *standard* degli ordinari affari giudiziari, imponga un qualche particolare impegno delle procure, per via della rilevanza politica del reato o perché l'oggetto implichi un qualche interesse mediatico. In tutti questi casi la terzietà del giudice è evidentemente compromessa, in quanto la posta in gioco spesso trasforma il giudice in un "giudice di scopo". Il che accade certamente in tutti i processi di doppio binario, ma anche in tutti quei casi nei quali il giudice è chiamato dalle procure procedenti a svolgere una azione di contrasto a questo o a quel fenomeno criminale, ad una presunta nuova mafia locale, ad una corruzione diffusa, ad un grave reato ambientale... In tutti questi casi si avverte indubbiamente il peso di una mancanza della terzietà. Collocati entrambi sul medesimo fronte ed all'interno di una medesima trincea nella quale si combatte il male, giudice e pubblico ministero sono impegnati contro un nemico comune.

La terzietà che, a maggior ragione in questi casi nei quali altissima è la posta in gioco dei diritti di libertà e delle garanzie del cittadino, dovrebbe caratterizzare la posizione del giudice, subisce una inevitabile torsione. Tanto ciò è vero che quando in alcuni casi il giudice si sottrae con i propri provvedimenti alla pressione dell'accusa la vicenda finisce con l'assumere addirittura un risalto mediatico. Non è infatti solo la decisione finale che deve essere oggetto di rilievo, in quanto è nel corso del processo, con la gestione delle udienze, con le decisioni sulla ammissione della prova, con i propri interventi nel corso degli esami testimoniali, che il giudice dà modo di far rilevare la mancanza della terzietà. Ed è ovvio che l'esito finale del processo, la sentenza, è il frutto di tali ulteriori decisioni e di questi interventi che condizionano evidentemente la formazione della prova nel corso del dibattimento. Insomma, l'esigenza della terzietà non si misura banalmente con il numero delle assoluzioni, ma attraverso valutazioni più serie, analizzando piuttosto i modi attraverso i quali le decisioni maturano nelle diverse fasi del processo e nelle più complesse cadenze del giudizio, nell'ambito delle quali il cittadino imputato avverte tutta la sperequazione dei modi con i quali il giudice troppo spesso gestisce le udienze.

Se, dunque, il recupero del modello accusatorio si pone come una riforma indispensabile ed ineludibile, quest'ultimo risulta a sua volta inattuabile a carriere invariate. Non vi è dubbio, infatti, che se le carriere uniche hanno offerto una base ideologica e culturale del tutto coerente con il processo inquisitorio, le stesse hanno successivamente costituito un insormontabile ostacolo alla effettiva realizzazione del nuovo modello. Ogni modello processuale ha, infatti, bisogno del suo interprete e l'interprete del modello accusatorio è il giudice terzo. Si tratta di un paradigma che sta scritto nella nostra Costituzione e che attende da troppo tempo di trovare attuazione in una compiuta riforma. Senza questo nuovo giudice ogni riforma che voglia restituire coerenza al modello accusatorio resterà una vana speranza.

*\*Presidente Unione Camere Penali Italiane*



## La biografia di Bernardino Telesio: appunti per la nascita dell'epistemologia probatoria

### • VICISSITUDINI, OPERA, PENSIERO

di Pantaleone Pallone\*

Il filosofo cosentino Bernardino Telesio (1509-1588) è indubabilmente tra i grandi pensatori del XVI secolo europeo. È il secolo nel quale il diritto, la cultura e la politica scoprono in anticipo sui tempi la contemporaneità, allungandosi fino alla critica del potere e della legislazione che nei duecento anni successivi sfoceranno nelle rivoluzioni borghesi sul piano socio-economico e nelle codificazioni, su quello delle fonti giuridiche in senso stretto. Per il giurista il Cinquecento, che Telesio percorre fino in fondo, è contemporaneamente il periodo più maturo del consolidato metodo consuetudinario-compilativo (nel 1582 la Chiesa riorganizzerà la possente tradizione del diritto canonico in un *Corpus Iuris* che sistematizza le norme delle epoche precedenti) e la fase delle grandi transizioni, che dimostrano i limiti e i problemi del vecchio regime. A reclamare questa svolta è in primo luogo la giurisprudenza dei tribunali. Parallelamente alle autonomie comunali e statutarie che avevano segnato l'esperienza pratica del contenzioso, almeno dal Duecento in avanti – col ruolo delle università, dei mestieri, delle corti locali – la giurisdi-

zione si era data i rudimenti di una vivace organizzazione periferica, basata sul principio della competenza territoriale. Quando nel XVII secolo i poteri mondani si rinsaldano, accentrandosi, gran parte di quel reticolato di usi, di prassi giudiziarie, di *stylus iudicandi*, andrà perduta: non così, però, le infrastrutture culturali immateriali che avevano forgiato l'esperienza del diritto e la cassetta degli attrezzi di una rinnovata professione forense. L'alluvionale produzione normativa locale è quella dei giuristi di circa cent'anni dopo: un affastellamento disorganico di fonti, dove la scaltrezza dell'avvocato (un misto di capacità selettiva e rinvenimento delle norme opportune) deve drammaticamente tenere giunte esigenze pratiche e malversazioni decentrate, conflitto religioso – decisivo nelle controversie in materia di *status* - e affermazione di una dinamica mercatoria basata, mano a mano, sugli investimenti e sui rapporti di debito-credito.

Da questo punto di vista, Telesio e la sua famiglia sono, come molti esponenti della società meridionale *culta*, ancora espressivi dei rapporti patrimoniali preesistenti: nobili di lignaggio, legati ancora alla civiltà dei titoli accordati dal potere regio o da quello ecclesiastico, non dalle obbligazioni o dall'amministrazione fondiaria produttiva. I fratelli del pensatore cosentino attraverseranno per intero questa articolata vicenda di contesto. Nel 1564, a dar ragione alla storiografia più accreditata, Pio



IV offre a Telesio stesso l'arcivescovado di Cosenza: avrebbe voluto dire, per l'A., rinunciare all'attività di conferenze, dissertazioni e pubblici confronti che da decenni contraddistingueva l'esercizio della sua notevole capacità dialettica. Guardava al (ri)nascente mondo delle accademie, entità non riconducibili alla poi stantia dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato, e invece imbevute di aspetti dell'uno e dell'altro emisfero. Nate su impulso di un associazionismo privatistico meglio formato dello stesso ceto di governo, però in grado di svolgere una funzione almeno *lato sensu* collettiva, che da Napoli in giù dà vita a una brillante geografia politica di intervento culturale. Rispetto a questo scenario di grandi confronti su scala continentale, per Telesio scegliere la via curiale sarebbe stata una grande comodità, ma anche una dorata prigionia. Non va dimenticato che il Nostro nel 1554 è documentatamente sindaco dei nobili, il ceto locale vagamente cortigiano, che tuttavia non riesce a difendere il proprio lucro e ciò che resta del proprio feudo (qui inteso formalmente come organizzazione proprietaria nei regni meridionali). Quanto a spirito lucrativo, del resto, è il meno abile di tutti: aspetto non da poco anche per l'amministrazione ecclesiastica. Più avveduto, invece, nell'arte diplomatica, dal momento che lo sappiamo impegnato in missioni pontificie nel Napolitano già dagli anni Trenta: il suo rifiuto verso l'episcopato non è perciò visto con ostilità, spianando invece la strada al fratello Tommaso.

Un altro fratello è ucciso dopo una sommossa dei vassalli nel 1579: accusato come luterano, sfiduciato dal suo più prossimo entourage, sarà uno dei tanti lutti nella vita di Bernardino Telesio. Un bagaglio di soffe-

renza di cui non si riviene traccia immediata nella sua opera più celebre, di contenuto prevalentemente scientifico-pistemico (*De Rerum Natura Iuxta Propria Principia*), ma che ha tanti capitoli dolorosi al proprio indice: la morte della moglie nel 1561, nonché l'omicidio dell'adorato primogenito Prospero nel 1576 (in cui Telesio stesso rivedeva probabilmente il sé nobile del mezzo secolo precedente). La famiglia Telesio subisce la temperie sociale del tempo in modo quasi barometrico: è un mondo che va sfaldandosi, pur godendo ancora di taluni privilegi (Telesio aveva preso gli ordini minori, al punto che in alcuni documenti è indicato come "chierico"), e proprio per questo diffusamente avversato dagli altri attori sociali. Una plebe crescentemente ostile, disagiata, sfruttabile, facile alle sirene dei disordini – nasce più o meno in questo periodo la figura dell'arruffapopolo, del sedizioso d'occasione che approfitta dell'onda lunga di scontri e malcontenti – e una alta borghesia alleata con quella parte del notabilato di nascita che impone la riforma del governo cittadino. La vita di Telesio trova nel suo percorso teorico-speculativo una singolare forma di simmetria conferma: scontatamente testimonianza di un certo frazionismo e declino nobiliare la prima, pionieristico di una nuova effervescenza metodologica il secondo. Lo svecchiamento epistemologico che i grandi pensatori come Bruno, Campanella e Telesio impongono al dibattito europeo ne decreta la fortuna nell'utilitarismo, nell'empirismo, di lì a breve nel pensiero illuministico (non solo anglofono).

Si è obiettato che a Telesio, rispetto ai filoni intellettuali che lo eleggono a modello e a riferimento (in primo luogo, Bacon), mancherebbe il profilo di una specifica presa di posizione in senso politico. In





realtà, la questione politica nel pensiero telesiano è meno collaterale di quanto appaia, attestandosi a un'analisi quantitativa delle proposizioni dedicate al governo della città e al sistema preferibile di amministrazione. Innanzitutto, il Nostro è testimone, piuttosto precoce, di un evento che segnerà nell'immaginario collettivo in profondità tutto il secolo: il sacco dei Lanzichenecchi nel 1527, in cui è il filosofo stesso a venire catturato. Nella mentalità diffusa, quel sacco ricorda l'omologo del 410, così fondativo nell'opera di Sant'Agostino e, in particolar modo, nel *De Civitate Dei*. Politica tuttavia è anche la postura intellettuale telesiana. Una critica avversativa che risale già allo scrittore neoplatonico Patrizzi identifica Telesio nel fortunato introduttore di un motivo di critica ad Aristotele, dominante nel pensiero rinascimentale di formazione canonica; Telesio si sarebbe limitato a ordinare, con la mentalità del tempo, la mole di contraddizioni rinvenibili *ex post* nel pensiero aristotelico, facendo della sua opera una sorta di dizionario critico proprio a danno di quella produzione. In realtà, la questione è ben diversa e ben più impe-

gnativa. Un punto di differenza qualificante pur esiste: Aristotele pone a principio della sua dottrina politica la relazionalità umana; Telesio l'istinto d'autoconservazione. Non è però contro il grande filosofo greco che il pensatore cosentino si scaglia. Combatte mimeticamente, piuttosto, quell'aristotelismo molto manierato, ben presente nel pensiero scolastico e nella teologia ufficiale cattolico-romana, che ha ormai rinunciato alla vitalità speculativa dell'antico Maestro e si limita a ibridarne l'impalcatura fondamentale, con robuste e non sempre filologicamente accorte iniezioni di Patristica. Quella operazione culturale ha perso, tuttavia, gran parte del proprio significato storico: all'inizio apparve monumentale lo sforzo di coniugare il grande pensiero greco col retaggio esperienziale e dogmatico dei Padri della Chiesa, che avevano dato nerbo, prima sistematica e soprattutto *ortodossia* e *ortoprassi* al diritto ecclesiale. Ciò però non poteva essere più adeguato alle sollecitazioni materiali dei tempi nuovi; adagiarsi significava reiterare, per proprio vantaggio di posizione, uno schema ormai inservibile. Uno scenario siffatto, con contrapposizioni simili e privilegi accademici da difendere anche col sangue, era presente da decenni nel campo dell'astronomia: lì la lotta aveva messo gli uni contro gli altri circoli tolomai-ci e copernicani. La battaglia evolutiva, nel dibattito delle idee, non si sarebbe fermata così facilmente, e proprio per questo Telesio assurse, come scritto da storici del calibro di Eugenio Garin e Alessandro Ottaviani, a campione della *libertas philosophandi* per la nuova *civitas*, pronta a raccogliere su di sé il lascito della cultura rinascimentale e le sfide di quella barocca.

\*Direttore rivista *Ante Litteram*



## • L'AZIONE COME STRUTTURA DIALETTICA DI UN CONFLITTO

di Domenico Bilotti\*

Come già opportunamente segnalato nel paragrafo precedente, la più stimolante contraddizione nel vissuto telesiano consiste nella sua afferenza a un mondo di relazioni sociali ancora in gran parte profondamente derivativo, rispetto alla demografia e ai rapporti civili in opera, e nella schietta rivendicazione di un orizzonte di senso meno ipostatizzato e conservatore delle mode del periodo. Ciò certo non fa di Bernardino Telesio un rivoluzionario, sicuramente non nel senso che al lemma hanno attribuito il diritto costituzionale e la dottrina dello Stato negli ultimi due secoli. Ne individua la teoresi, tuttavia, in una interlocuzione critica coi saperi e in una modalità tutta nuova di secondarne la diffusione. Sul piano dell'analisi giuridica serve adesso comprendere se quella spinta controtenenziale abbia avuto, o meno, riflessi empiricamente riscontrabili, nel metodo della discussione giudiziaria e delle sue categorie operative di riferimento.

Dal punto di vista redazionale, il *De Rerum Natura Iuxta Propria Principia* precorre la manualistica dei secoli successivi, anche sul piano della stesura – per altro verso, secondo una modalità di scrittura molto frequente nell'accademia meridionale. Telesio portava con sé una sorta di set di appunti, per le dispute, le lezioni e i dibattiti cui partecipava, e mano a mano certosamente ingrossava il blocco, conferendogli struttura più rifinita. Il primo libro dell'opera

è pubblicato a Roma soltanto nel 1565: da oltre un ventennio, però, era ben nota l'elaborazione telesiana e, almeno dal decennio precedente, sia a Napoli sia in Roma è probabile circolassero appunti e sintesi del più vasto *opus* telesiano. Che il primo libro monografico dell'A. appaia quando ormai è ultracinquantenne dimostra invero l'ulteriore processo di composizione dell'opera, secondo una sua coerenza interna, ma anche tramite un iter progressivo fatto di revisioni continuative. Il *De Rerum Natura* è in sostanza (esattamente come per i grandi dottrinari della scienza privatistica nel Novecento) un libro noto quanto ai suoi orientamenti di fondo, ben prima che sia integralmente pubblicato. Probabilmente, anzi, hanno un ruolo a che sia presto edita anche la seconda sezione del volume, solo cinque anni più tardi, a Napoli, le pressioni entusiastiche di un mondo culturale interessato a leggere finalmente a sistema le tesi del filosofo cosentino, non bastando più la singola circostanza oratoria nella quale volta per volta fossero state presentate, nella sede di un dibattito specialistico.

È probabile, ancora, che Telesio stesso sia addivenuto a questa decisione per almeno tre ordini di motivi. Il primo, quello più comprensibile agli occhi della posterità, è che avere una fonte ufficiale, scritta e finanche vistata dal suo autore, avrebbe consentito di eliminare interpolazione esterne, garantendo così una più salda e attendibile circolazione della stessa. Su Telesio poi gravavano singolari sospetti per posizioni strutturalmente eterodosse, rispetto alla linea ufficiale del magistero ecclesiastico e alla tradizione teologica che ne sostanzialmente, nella pratica, la dottrina e il consenso. Da questo punto di vista, come ogni oppositore al sentire comune del suo tempo, che



però accetta di non violarne le istituzioni, Telesio è un singolare tipo di umanista, ep- pure non tanto di nuovo conio. Proviene da una famiglia altolocata, nella quale il rap- porto con le autorità ecclesiastiche è sem- pre stato radicato, risalente e solido. Come si è precedentemente osservato, per quanto non lo fosse in senso stretto, talvolta Tele- sio era definito dalle fonti un chierico. Se chierico era, tuttavia, lo era soprattutto nel senso storico-etimologico e socio-cultu- rale delle esperienze dei *clerici vagantes*, a base della nascita del sistema universitario europeo: pensatore itinerante, spirito acce- so, di abilità pedagogico-persuasiva. Non invece nel senso strettamente giuscanoni- stico che ancora modellava lo strumenta- rio intellettuale del giurista di rango, per il tramite dell'*utrumque ius* nella dottri- na privatistica (che a quella straordinaria fase di significazione interordinamentale, tra digesto e corpus, ancora guardava, per formazione, se non per convinzione) e del diritto inquisitoriale nelle procedure cri- minali. Telesio aveva viepiù prole legittima e una moglie alla quale era affezionatissi- mo: è lo stato vedovile che rende plausibile la proposta di Pio IV; in assenza di quello, il diritto vigente cinquecentesco avrebbe potuto far qualificare Telesio anche come consiglieri ecclesiastico, giammai quale ve- scovo o porporato.

*En passant*, la tanto vituperata inquisizio- ne, certo esecrabile sul piano delle con- danne emesse e delle ragioni giustificative e apologetiche delle medesime, tuttavia fu, alla stregua di quanto oggi notano inter- nazionalisti e processualisti, la prima base per configurare una giurisdizione gene- rale alternativa al primato delle sovranità territoriali. Lì, e ieri, promossa in ragione dell'universalismo teologico; qui, e oggi,

legittimata *de facto* da una *governance* e da una petizione sui diritti umani non più de- mandabile alla sola cornice statuale, dove anzi più spesso le violazioni avvengono.

Quale che ne sia stato l'impatto, la tardi- va pubblicazione del *De Rerum Natura* è così bilanciamento tra il mantenere una posizione esteriore il più possibile caute- lata, rispetto alle rimostranze canoniche, e l'opportunità di rendere però chiaro (senza travisamenti esterni) quanto l'analisi tele- siana andava svolgendo e sviluppando. Ed è proponibile un terzo ordine di motivi, per cui finalmente l'inesausto Telesio scelse finalmente di pubblicare i risultati delle sue ricerche e delle sue riflessioni: il fatto, da un lato, che fosse mano a mano più convin- to della piattaforma gnoseologica avanzata e che, dall'altro, esistesse ormai sia nell'am- biente partenopeo, che in quello pontificio un pubblico interessato all'opera.

I tempi per la gestazione matura del testo integrale si rivelano, del resto, autenticamente telesiani: il primo volume è del 1565, l'edizione completa è del 1586 – napoletana, e questa è conseguenza biografica. Nel primo periodo romano, la protezione di curia ha un peso; negli ultimi due decen- ni di vita, sono i nobili Carafa di Nocera a garantire al filosofo favori e consensi. È il periodo nel quale Telesio diventa in un certo senso l'intellettuale di riferimento in un certo tipo di convivi e simposi. Gli sono amici il drammaturgo e numismatico Annibal Caro – nonostante il petrarchista fosse teoreticamente ancora devoto al vetu- sto verbo aristotelico – e il grande letterato Torquato Tasso, che personalmente conso- la Telesio per il dramma del figlio ucciso. Perché Telesio non è percepito dalla cul- tura, prossima, successiva come un fau- tore del riformismo giuridico? Bisogna





ammettere che giurista professionale non è; la sua formazione è nella fisica. Quando arriva a incarichi amministrativi, non è per la sua specializzazione, bensì per la sua autorevolezza. Il suo illustre predecessore alla guida dell'Accademia cosentina è Aulo Giano Parrasio, filologo e umanista che alla cognizione delle fonti romanistiche arriva per l'esegesi latina; il successore di Telesio è Sertorio Quattromani, che pubblica la prima monografia su Bernardino Telesio nella storia della letteratura europea. È una dissertazione, ancora una volta napoletana, su aspetti civili del pensiero telesiano, che ne danno una lettura parzialmente diversa da come Telesio venne reinterpretato dal *canone* empirista anglosassone: una lettu-

ra, in un certo senso, più politica e mediterranea, più concentrata sull'aspetto etico e comunitaristico – a differenza dei cultori inglesi, che ne amplificarono l'importanza nel dibattito sui diritti *de libertatibus*. Quale che sia l'interpretazione corretta, manca in sostanza nel background telesiano quell'elemento di immediata pertinenzialità alla sfera giuridica che almeno *de relato* trovasi in Sertorio e Giano.

Gli oppositori del tempo di Telesio sono inoltre molto più interessati a vedere in lui non il riformatore del diritto, ma il riformato nella fede: sono tempi e luoghi nei quali "luterano" è contemporaneamente offesa e, talvolta, reato. Se un fratello di Telesio è ucciso da una congiura di vassalli, che aveva





artatamente iscritto il nobile nel filone dei convertiti alla Confessione di Augusta del 1530 (atto giuridico-teologico fondativo dei movimenti religiosi protestanti, assai più che l'affissione delle tesi luterane di tredici anni precedente), persino il Telesio vescovo è accusato, per la sua impostazione vagamente liberale, di essere un assertore nascosto della Riforma. In fondo, la curia cosentina è a quel tempo in ebollizione: si vocifera di sette, eresie, confraternite esoteriche. L'episcopo sta vigilando, o il Santo Ufficio proprio contro di lui dovrà procedere? In vita, Bernardino è frequentemente avversato per non aver chiarito adeguatamente il tema dell'immortalità dell'anima – nel suo lemmario, le parole dello spirito e dell'anima hanno a che fare, giuridicamente parlando, più col concepimento e, al limite, con quello che i giuristi chiamano "capacità", non certo con l'elaborazione escatologica. Eppure, si dimostra favorevole ad abiurare tutte quelle proposizioni che rischiano di andare contro la dottrina dell'immortalità dell'anima: non è solo calcolo, è che non è sicuro di poter addivenire a risposta definitiva. E già la cultura del

dubbio si innalza a criterio dell'inchiesta. Nel decennio successivo alla scomparsa di quello scienziato, in parte conservatore quanto intrinsecamente al di fuori di ogni oscurantismo di potere, il *De Rerum Natura* è messo all'Indice dei libri proibiti. Le edizioni circolanti più note nell'Europa dei due secoli successivi proverranno da Magonza (feudo della Riforma) e da Ginevra (l'ambiente fecondo che conduce a prime istanze storico-moderne e storico-contemporanee di tolleranza e pluralismo religioso).

L'azione giudiziaria penale, nel pacifico antidogmatismo telesiano, non può però essere mai più quella inquisitoria: se l'esperienza abbevera la conoscenza, i criteri d'imputazione non possono desumersi dal pensiero o dalla qualità autoriale, bensì dal nudo fatto; la manifestazione del pensiero e l'acquisizione dei dati di scienza non possono essere vessati da interdetti che sorvegliano l'opinione, e non la prosperità della *res publica*. Il formalismo processuale stesso acquisisce un senso solo se riveste di garanzia un conflitto di tesi che deve svolgersi nella segnalazione della prova pertinente al processo decisionale. Il contraddittorio così emerge quale algebra del conflitto, in condizioni di pariteticità per il bene comune. È, insomma, evidente che la metodologia telesiana, applicata alla biografia e alla giurisprudenza, è tutto fuorché estranea alla formazione di un sentire sulla dignità umana, anche attraverso il filtro della validazione procedurale. Telesio ebbe a dire in fondo che suo scopo primario era quello di istituire una filosofia essenzialmente "umana". Appunto.

*\*Docente di diritto ecclesiastico nell'Università Magna Graecia di Catanzaro*



*Saggi, casi e analisi  
per capire in profondità  
il nostro presente*



# Gesù deviante e criminale?

## Dalla predicazione al processo<sup>1</sup>

di Charlie Barnao\* e Domenico Bilotti\*\*

### GESÙ DEVIANTE UNIVERSALE

A partire dal 1970 le scienze sociali hanno avuto un ruolo sempre più importante negli studi sui Vangeli. I primi sforzi si sono concentrati nell'applicazione di specifiche teorie sociologiche agli studi biblici ma, nel tempo, la ricerca ha attinto anche da una gamma più ampia di discipline, tra cui l'antropologia culturale, le scienze politiche, il diritto, l'economia, la psicologia sociale.

Il mio lavoro sui Vangeli si inserisce nel filone di studi delle scienze sociali che utilizzano la strumentazione concettuale e teorica della sociologia della cultura e della sociologia della devianza per leggere gli episodi principali che caratterizzano la vita di Gesù nel suo percorso di predicazione e diffusione di un modello culturale e di vita.

Gli interrogativi di partenza che mi sono posto, in continuo dialogo con il lavoro di Bilotti che si è occupato in particolare della vicenda giuridica e processuale di Gesù, sono i seguenti. Gesù di Nazaret era davvero un criminale? È davvero questa la ragione principale per cui fu torturato e, quindi, giustiziato dalle autorità del suo tempo? È esistito un legame tra il suo essere "uomo marginale" - ai confini di culture diverse,

sempre dalla parte di coloro che occupano le posizioni più basse della gerarchia sociale - e la sua condanna? In che modo il rapporto tra "cultura" e "diritto" ha influenzato la sua sorte? E infine quali sarebbero oggi per lui, dopo oltre duemila anni di diffusione del suo messaggio culturale, gli esiti della sua vicenda?

Nel tentativo di dare una (almeno iniziale) risposta a queste domande, si è avviato così un lungo (e, ovviamente, ancora in itinere) percorso di ricerca e riflessione sociologica sul significato culturale dell'azione di Gesù nel suo e nel nostro tempo. Partendo dalla lettura dei Vangeli, in dialogo con la letteratura scientifica sul tema, la riflessione si è avviata ed è stata accompagnata da un confronto su queste tesi, attraverso incontri e dibattiti organizzati ad hoc con gli attori sociali più diversi: studenti universitari, detenuti dell'Alta sicurezza del carcere di Catanzaro, esperti di esercizi spirituali ignaziani, studiosi di molteplici discipline scientifiche, tutti a diverso titolo interessati a discutere sul tema. Le aule universitarie (nel carcere di Catanzaro e nel campus universitario di Germaneto) sono diventate così delle vere e proprie incubatrici in cui maturavano, si criticavano, si re-indirizzavano le idee che emergevano, di volta in vol-



ta, dal confronto reciproco in un processo di analisi, interpretazione e attualizzazione sociologica dei Vangeli.

Gesù adottava senz'altro una condotta estremamente deviante per il suo tempo e proprio per queste ragioni formali fu condannato ad una pena estrema, rivolta ai criminali peggiori: la morte per crocifissione, fuori dalle mura della città. Ma, al di là degli specifici episodi e degli specifici reati che gli venivano contestati e che lo avrebbero portato alla condanna e alla morte, tutta la vita di Gesù è costellata da azioni devianti.

*Gesù è un deviante culturale.* La cultura proposta da Gesù nel suo percorso di vita era contraria alle norme sociali del suo tempo, divenendo, talvolta, addirittura un modello contrapposto a quello dominante. I comportamenti proposti da Gesù sono spesso talmente “fuori dalla norma” e di rottura con la società che lo circonda che frequentemente non sono stati compresi neanche dagli apostoli e da coloro che erano a lui più vicini. Il tema della devianza di Gesù si presenta così in stretta relazione con il rapporto tra “puro” e “impuro”. Infatti nei Vangeli (come in molte società umane) la riflessione su ciò che è “impuro” talvolta riguarda una riflessione sulle relazioni tra ordine e disordine, tra normale e deviante, tra essere e non essere, tra forma e assenza di forma, tra vita e morte.

Ma il modello culturale di devianza che viene formalizzato nei Vangeli non è deviante solo per il mondo in cui Gesù visse. *Il modello culturale proposto da Gesù è deviante in modo universale.* Se è sottolineato da molti studiosi come Gesù fosse considerato un individuo profondamente deviante in relazione al suo contesto contemporaneo, il suo “modo di procedere”, il suo “modo di essere”, trasmessi ai suoi discepoli e a tutti coloro

che con lui entravano in relazione, può essere considerato addirittura deviante in ogni tempo e in ogni luogo, perché mina alle basi alcuni veri e propri *universali culturali*, elementi presenti e comuni a qualsiasi cultura umana. In particolare il modello culturale proposto da Gesù sembra destabilizzare e relativizzare l'importanza dei legami di sangue (a cominciare dalla famiglia), del sistema di stratificazione sociale (per esempio, le disuguaglianze strutturate in base a classi e ceti), delle tradizioni culturali più rigide e maggiormente riconosciute nella comunità (prima fra tutte la religione).

Se il modello culturale proposto da Gesù è universalmente deviante, allora dobbiamo dedurre che sarebbe deviante anche nei confronti del nostro odierno modello culturale dominante. E su questi presupposti, quindi, ci possiamo chiedere: cosa accadrebbe oggi se Gesù si presentasse a noi? Come verrebbe accolto il suo messaggio culturale? In che modo la nostra società giudicherebbe devianti le sue azioni, adattate al contesto culturale dei nostri giorni?

È ovviamente difficile rispondere con precisione ad una domanda del genere e certamente sarebbe necessario un lungo lavoro di analisi e di riflessione, che in questa sede non possiamo affrontare. Di sicuro in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla crisi delle democrazie e dal ritorno degli autoritarismi/nazionalismi/ fascismi da una parte e, dall'altra, dal dilagare del populismo penale con conseguente ritorno alla “crudeltà” nel diritto, un messaggio come quello di Gesù, che si presenta come universalistico, antiautoritario, interclassista e particolarmente deviante verso ogni forma di discriminazione sociale, gerarchia di dominio e ingiustizia sociale, sarebbe molto proba-



bilmente considerato come profondamente sovversivo, pericoloso ed estremamente violento (almeno da un punto di vista simbolico) contro l'ordine costituito. La repressione nei confronti di un attore sociale, Gesù, che attraverso azioni quotidiane e radicali si facesse interprete di un messaggio del genere, sarebbe, con ogni probabilità, estremamente dura e il suo tipo di comportamento deviante verrebbe forse inquadrato nell'ambito criminalità politica.



#### **COERCIZIONE VS. GIUSTIZIA: CRITICA AL CARCERE E PERDONO EXTRAGIUDIZIALE**

Alla luce di quanto sinora osservato da Bar-nao, per quanto possa apparire un esito imprevisto, la vicenda giudiziaria di Gesù ha un tratto profondamente antiparticularistico. Il processo che lo condanna a morte non riguarda la sua specifica appartenenza etnica, nonostante sovente si indulga sulla

qualificazione del Gesù come uomo ebreo. Il tratto riferito è senza ombra di dubbio veridico, ma la pena che riceve non promana dalla giurisdizione ebraica: né dalla sua scuola farisaica legalista, né da quella saducea clericale.

Non è un processo che riguarda Gesù in quanto autorità religiosa: in scia con la tradizione profetica, è più probabile che si sia percepito come predicatore titolato ad annunciare la venuta del Regno (ormai prossimo venturo) e non come iniziatore di un nuovo culto e men che meno di una vera e propria Chiesa organizzata.

La conformazione ecclesiale endoconfessionale semplicemente al tempo non esisteva e ritualità e liturgia non traevano la propria ortoprassi da una gerarchia indivisa, bensì da un "ceto" precipuamente preposto all'interpretazione religiosa. Gesù, ancora, non riceve condanna per idee politiche espresse: rifiuta sempre, al contrario, la misurazione del messaggio evangelico secondo gli indici di commensurabilità del potere costituito – ne è celebre riprova la controversia sulla moneta e sui tributi. Non è condannato in quanto uomo, perché, se il capo di imputazione riguardava la lesa maestà, la norma incriminatrice fa perno soprattutto sulla vestigia imperiale offesa, e non sulle qualità intrinseche del reo. Un vasto apparato sanzionatorio, a volte rabberciatamente attuato sin dai livelli basilari dell'organizzazione sociale, riguardava del resto anche le donne – e lo conferma la celeberrima pericope dell'adultera – che oltre a ciò persino scontavano sul piano della capacità negoziale privatistica un reticolato diffuso di restrizioni, inabilità e divieti.

Il carisma di Gesù è così straordinario da farci comprendere la natura annichilente e anticarismatica di ogni condanna capitale:



l'annichilimento dell'umano, a prescindere da ogni caratteristica fenomenologica. È la posizione di ogni condannato odierno, la cui privazione di libertà è tale da resettare la condizione di provenienza e il titolo di reato – eccezion fatta, ovviamente, per il diverso tipo di pena principale comminabile secondo l'illecito compiuto.

La Corte di Strasburgo ha implicitamente accolto questo tratto saliente del meccanismo sanzionatorio tutte le volte in cui in pronunce di condanna (delle quali l'Italia è copiosamente munita) ha invitato lo Stato firmatario della Carta EDU a considerare la sanzione in una prospettiva olistica. Non già la pena come riassunta e conclusa nella pena detentiva – ovviamente in plastica contrapposizione ai meccanismi italiani della legislazione e della narrazione a fini di consenso, che la contraddistingue nel Paese: più carcere, in poche parole. Pene inasprite, pene aggiunte, cornici edittali rimodulate al rialzo, nuove norme incriminatrici in legislazione di diritto comune e in legislazione speciale. Carcere, insomma, senza soluzione di continuità.

Per restare agli indici del vangelo che possono maturare un carattere guidante anche al dibattito specialistico laico-umanista, andare a visitare i carcerati è uno di quei precetti che compaiono con più nitore nei più studiati, noti (e invero apprezzati) discorsi di Gesù. Una vera e propria benemeranza verso il Regno dei Cieli: eppure, la pratica attuazione di quel precetto è resa via via più impervia in modo inversamente proporzionale alla sua utilità sociale. Più è (o sarebbe) collettivamente giovevole “visitare” le carceri – smontarne le zone d'ombra, gli illegalismi foucaultiani, coinvolgerne gli abitanti “ristretti” al di fuori nel lavoro, nella vita ludica, in quella affettiva – più

accedervi diventa difficile. Sempre più ridotte le possibilità di mediatori, educatori, volontari, assistenti spirituali. Sempre più debole l'evenienza di capillarizzare in modo adeguato l'assistenza sanitaria: la medicina penitenziaria, da quella farmacologica a quella oncologica, è una Caporetto fatta da un mare di contraddizioni e da un pugno di eroici (non usiamo il termine a caso) promotori di giustizia e umanità.

Il processo a Cristo è a duemila anni di distanza lo straordinario microscopio per analizzare la detenzione e la correttezza in ogni tempo, fin quasi alla follia cristologica di Dostoevskij (“siamo tutti responsabili di tutto verso tutti”), che si eleva a massima di libertà, nel momento in cui abbatte la coazione e chiama all'interrelazione sistemica. A Gesù è preferito in modo del tutto discrezionale un altro da ringraziare: la natura eventuale e singolare della clemenza contro la natura totalizzante della pena. Gli sono accanto due ladroni: uno è, senza alcuna massima di discredito da parte del vangelo, scettico e ormai rassegnato; l'altro crede al Nazareno. Muoiono insieme alla vita eterna.

Il diritto penale secolare può oggi marcare un cambio di passo: essere liberazione, qui. Non capir l'ora vicina non è coercibile (“perdona loro”), ma guardare senza vedere è quanto di più prossimo al crimine l'etologia umana possa insegnarci.

---

\**Ordinario di sociologia nell'Università Magna Graecia di Catanzaro*

\*\**Docente di diritto ecclesiastico nell'Università Magna Graecia di Catanzaro*

1- Per un approfondimento sul tema si veda: Barnao C. e Bilotti D. (2024), *Gesù contro, Roma, DeriveApprodi* (in corso di pubblicazione).



## Ancora qualche riflessione su principi del diritto penale liberale e attuale sistema punitivo

di Nicola Mazzacuva\*

**R**isulta del tutto agevole avvertire oggi, nella materia penale, un singolare “distacco” tra i principi fondamentali frutto di una secolare elaborazione scientifica e l’attuale sistema punitivo.

Costituisce, invero, criterio generalmente riconosciuto quello che porta ad orientare la disciplina giuridica di ogni attività di rilievo sociale sulla base del sapere scientifico via via affermatosi nei singoli settori di riferimento. Le indicazioni di volta in volta fornite dagli esperti rappresentano, invero, il fondamento primario di ogni intervento normativo affidato al legislatore ovvero al soggetto istituzionale comunque deputato ad occuparsi delle più diverse regolamentazioni positive in attuazione dei canoni elaborati in ambito scientifico.

Si può convenire che anche nel settore penale il pensiero degli studiosi abbia orientato (quantomeno da Beccaria in poi) le scelte del legislatore nella costruzione di un ordinamento rispettoso di taluni basilari principi delimitativi della potestà punitiva. I valori e i postulati del “diritto penale liberale” vengono a coincidere, sostanzialmente, con quelli del “garantismo”, che può essere considerato un’evoluzione e un precipitato tecnico dell’ideologia liberale applicata al diritto penale.

Persino nel periodo dello Stato autoritario il nuovo codice penale (espressione del regime appena affermatosi) conteneva, proprio nelle sue norme di parte generale, ben note previsioni di limitazione e garanzia a tutela del “suddito”, nonché la disciplina di istituti (ad. es., amnistia, indulto e prescrizione) comunque orientati ad una possibile eliminazione ovvero riduzione delle conseguenze penali di un fatto (pur) previsto come reato.

E, dopo la caduta di quel regime, la dottrina penalistica italiana dell’epoca rivendicò la propria opera svolta a salvaguardia dei principi fondamentali, riconosciuti appunto ormai come assolutamente basilari in ambito scientifico (v, per tutti, G. LEONE, *La scienza giuridica penale nell’ultimo ventennio*, *Aerch. pen.*, 1945, p. 23 ss.).

Principi affermati, poi, nella Carta fondamentale rappresentando, così, esito davvero significativo della prima approfondita lettura costituzionalmente orientata del diritto penale quello volto a segnalare la “superiore” esigenza di una limitazione dell’ordinamento punitivo (F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, 1973, p. 7-93). Successive indagini hanno puntualmente sottolineato che proprio nell’apparente «insufficienza» sta «la vera “forza” del



diritto penale, il suo irrinunciabile ancoraggio garantista» completato «dal collegamento con la dogmatica del bene giuridico: tutela selettiva di beni individuali protetti soltanto da modalità di lesioni “qualificate”, “tipiche” e “tassative”», denunciandosi già da tempo l’ipertrofia del diritto penale e la necessità di una decriminalizzazione dei reati bagatellari (C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor*, Padova 1985: il brano citato si trova a p. 161).

Secondo quanto veniva, poi, declinato da altra autorevole dottrina «l’obiettivo politico principale dell’approccio costituzionalistico» consisteva «nella riduzione dell’area penalmente rilevante in vista dell’attuazione del principio di *extrema ratio*: tutti i vincoli che esso ha inteso porre all’attività del Parlamento - pericolo concreto, beni di rilevanza costituzionale, tassatività, riserva assoluta di legge, colpevolezza, abolizione delle contravvenzioni - erano fondati sull’esigenza di giustificare il principio di sussidiarietà, di rendere operativo quel disegno politico» (M. DONINI, *Il volto attuale dell’illecito penale*, Milano, 2004 p. 72).

Così, un diritto penale costituzionalmente orientato può, in effetti, essere considerato «un diritto penale razionale» in quanto «si radica nell’esigenza di una delimitazione “critica” dell’autorità punitiva» (CANESTRARI - CORNACCHIA - DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Bologna, 2017, p. 40).

Considerando, però, la situazione attuale della “legalità penale” si può senz’altro convenire sul fatto che il nostro sistema positivo risulta sempre più sommerso da un’incontrollabile moltitudine di norme incriminatrici – evidenziando, così, un singolare (e netto) contrasto con le diverse acquisizioni/indicazioni scientifiche del tutto dominanti - che rende impossibile non solo conoscere tutti i reati “legalmente” previsti, ma financo calcolarne l’esatto numero. Mi



riferisco, appunto, all’enorme quantità di figure criminose che connota ormai l’immensa (neppure precisamente “quantificabile”: il che risulta davvero incredibile e allarmante) parte speciale del diritto penale. Davvero molto interessante ed approfondita risulta, da ultimo, un’ampia e documentata indagine, dal titolo immediatamente “provocatorio” (A. CADOPPI, *Il “Reato penale”*, Napoli, 2022), ove si esaminano puntualmente gli esiti attuali del processo definito di “*overcriminalization*”: esiti che non è possibile qui (neppure sinteticamente) riassumere. Anche e proprio per il suo “gigantismo” può essere ribadito che, in effetti, la parte speciale rappresenta il “*vero e proprio diritto penale*”: tutt’altro che minimo; tutt’altro che *extrema ratio*.

Soluzioni orientate ad una maggiore punizione contraddistinguono ormai anche il diritto penale applicato nel momento di commisurazione della pena.

Del resto, l’ampliata possibilità di applicazione di una “pena carceraria” costituisce il (quasi obbligato) esito di interventi legislativi aventi ad oggetto spesso soltanto l’incremento del trattamento sanzionatorio ovvero comunque finalizzati ad impedire l’applicazione di misure alternative al car-





cere. Un diffuso aumento delle pene edittali connota, invero, le più recenti novelle legislative in materia penale allo scopo dichiarato di ottenere (quasi soltanto) per questa via consenso “popolare”. Ed i nuovi (più elevati) moduli sanzionatori – le (così definite) “pene elettorali” – provocano necessariamente ulteriori applicazioni di detenzione carceraria: sia in fase cautelare, sia quale pena definitiva. E così si perviene ad un singolare esito neppure immaginabile nello sviluppo “scientifico” del diritto penale liberale (poi anche) orientato ai valori e ai principi costituzionali. Lungi dal muoversi nella prospettiva del diritto penale minimo (ovvero - se si vuole - della riserva di codice), l’attuale fase ben si può definire come quella del “diritto penale massimo”.

Le odierne politiche penali populiste non si preoccupano di eventuali garanzie per il reo (altro che diritto penale come “*Magna Charta del reo*” come voleva von Liszt), ma tendono proprio a sacralizzare la vittima. Lo stato non si sostituisce più alle vittime, ma si identifica con esse, se non altro per scongiurare qualsiasi “complicità” sospetta con il reo; mentre proprio il passaggio dal diritto penale privato - di impronta vendicativa - al diritto penale pubblico è avvenuto proprio attraverso la cd. “neutralizzazione” della

vittima. Occorre, inoltre, sempre rimarcare il totale abbandono di ogni prospettiva di una (invece assolutamente necessaria) lettura “integrata” dal diritto penale, coniugato, appunto, con gli altri saperi (anzitutto quelli criminologici e sociologici) che trattano la “questione criminale”. Così la criminalità «non è [più] oggetto di conoscenza in una prospettiva causale e quindi, alla fine, cessa di essere oggetto di conoscenza tout court... dalla criminalità quindi non ci si difende sconfiggendone le cause, per la semplice ragione che l’azione criminale non è l’effetto di alcuna causa in particolare, personale o sociale che sia. Dalla criminalità – come realtà nociva – ci si difende... neutralizzando selettivamente i “nemici”».

È indubitabile che l’ideologia della neutralizzazione selettiva, e soprattutto preventiva, sia costretta sovente a fare ricorso ad «una lettura del criminale come “altro”, come assolutamente “diverso”... nei cui confronti viene bandito sia ogni sentimento di comprensione, sia ogni scrupolo garantista nella repressione accanto quindi ad una “criminologia della vita quotidiana”, si sviluppa anche una “criminologia dell’altro”, un discorso sul criminale come nemico la cui pericolosità non può essere in altro modo “gestita” se non attraverso la sua neutralizzazione; e per metterlo nella condizione materiale di non nuocere, alla fin fine non necessita neppure conoscerlo più di tanto».

Il passaggio nella politica criminale da un modello inclusivo ad uno di mera “esclusione” è segnato dal negare progressivamente alla criminalità la dimensione stessa di “questione”: «nulla di problematico, quindi, che debba essere studiato, capito ed eventualmente risolto aggredendone le cause» (nei termini riportati, M. PAVARINI, *Postfazione alla IV edizione di Carcere e fabbrica*, Bologna, 2018, p. 328 ss.).

Un singolare diritto penale “massimo” che, così, diventa (anche) “totale” perché



“ogni spazio della vita individuale e sociale è penetrato dall'intervento punitivo che vi si insinua” e, soprattutto, perché «è invalsa nella collettività e nell'ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale» (così F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 23).

Occorre, invece, sempre rimarcare l'evidente nesso logico tra principio di tassatività e carattere sussidiario, nonché frammentario, dell'intervento penale.

Il cd. “principio di sussidiarietà” rappresenta, in realtà, non soltanto un presupposto - sul piano logico - del principio di tassatività, ma anche (e ancor prima) espressione della moderna concezione del diritto penale. In questa prospettiva un determinato fatto, pur considerato giuridicamente illecito, può essere sanzionato con la pena soltanto se risulta inadeguato ogni altro tipo di sanzione. In stretto collegamento con l'idea di sussidiarietà, di stretta tipicità e tassatività

dell'illecito penale, si viene a delineare il cd. “principio di frammentarietà”.

Molto opportunamente si segnala l'importanza - proprio oggi - di tale principio, facendo richiamo (v. sempre CADOPPI A., *Il “Reato Penale”*, cit. 41) espressamente al canone n. 9 del *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo* pubblicato nel 2019 dall'Unione delle Camere Penali secondo cui, appunto, “*Il diritto penale liberale, muovendo dal primato delle libertà, opera in via di eccezione. In quanto derogatorio, esso deve essere di volta in volta razionalmente giustificabile. La frammentarietà è carattere irrinunciabile del diritto penale, così come la risposta penale deve costituire l'extrema ratio a fronte di altri possibili rimedi sanzionatori*”.

\* Presidente del Consiglio delle Camere Penali già ordinario di diritto penale nell'Università di Bologna



**BANCA**  **MONTEPAONE**  
GRUPPO BCC ICCREA

# CONNETTORI di COMUNITÀ

 **Fondazione**  
**BANCA MONTEPAONE**

## “Lo scambio di esperienze aiuta a interpretare il singolo ruolo..”

di Franco Coppi\*

Sulla “separazione delle carriere” è stato ormai scritto e detto tutto e il contrario di tutto: anzi, come è noto, sono stati già da tempo elaborati progetti della legge mediante la quale attuare la sempre più reclamata distinzione di carriera per la “magistratura giudicante” e la “magistratura requirente”.

Sul piano teorico numerosi e validi sono gli argomenti proponibili in favore della separazione. Limitandoci a ricordarne soltanto alcuni, si può rammentare che soltanto attraverso la separazione delle carriere si vede realizzata pienamente la terzietà del giudice e soppressa ogni forma di dipendenza del giudice dal pubblico ministero favorita, se non addirittura provocata dall'appartenenza dei due magistrati alla stessa carriera.

Si sostiene, secondo altro punto di vista, che la separazione consentirebbe una effettiva parità davanti al giudice di accusa e difesa, oggi pregiudicata in favore dell'accusa dal fatto che il giudice vede nel pubblico ministero un “collega” facente parte della stessa famiglia.

In questa prospettiva, anzi, già si immagina quali saranno i rapporti tra giudici e pubblici ministeri anche nei loro incontri: non più caffè insieme; non più il “tu” fra di loro. E c'è anche chi sostiene, incurante dei costi e di tutti gli altri problemi che l'operazione comporterebbe, che gli uffici di giudici e di pubblici ministeri dovrebbero essere collo-

cati in edifici diversi e che i pubblici ministeri dovrebbero, come gli avvocati, attendere, chiedere udienza e non godere insomma di alcun privilegio.

Solo percorrendo questa strada, - si sostiene con convinta decisione -, può attuarsi il “giusto processo”, che esige terzietà del giudice e parità delle parti.

Quando si incominciò a parlare di separazione delle carriere, chi scrive si schierò con entusiasmo in favore della distinzione. Parità delle parti e terzietà del giudice non sono apparivano obiettivi irrinunciabili, ma sembravano realizzabili pienamente soltanto attraverso la separazione delle carriere.

Oggi, penso che prima o poi si arriverà alla separazione delle carriere, ma nutro dubbi sia attorno alla sua opportunità attuale, sia sull'efficacia della soluzione rispetto ai gravi problemi in cui versa l'amministrazione della giustizia.

Mi chiedo: nelle condizioni in cui versa la giustizia penale, è proprio questo il momento per imbarcarsi in questa nuova avventura?

Non sarebbe preferibile cercare di fare funzionare la macchina e affrontare poi il problema della separazione delle carriere?

E poi: siamo sicuri che separando le carriere il pubblico ministero si troverà davanti al giudice nella stessa posizione del difensore o il giudice non potrà dimenticare che il pubblico ministero persegue un interesse



pubblico e può anche chiedere l'assoluzione dell'imputato per il quale aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio mentre il difensore parla e non può non parlare nell'interesse del proprio assistito?

Oggi le possibilità di passaggio da una all'altra magistratura sono ridotte, ma ancora esistono e tutti i magistrati che conosco affermano di aver tratto motivi di accrescimento professionale dalla diversità di funzioni esercitate. La separazione favorirà la crescita di "macchinette" capaci solo di accusare ad ogni costo?

Esiste veramente questa dipendenza, o, meglio, questo rischio di dipendenza del giudice dal pubblico ministero?

Come ho già ho avuto occasione di dire, ho conosciuto magistrati che hanno cominciato come pretori - quando ancora c'erano le Preture - per finire come presidenti di cassazione svolgendo di volta in volta funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o delle indagini preliminari, di giudice interpretando con assoluta correttezza i diversi ruoli; a dimostrazione, ancora una volta che il problema è l'uomo, come

mirabilmente risulta dalla lettura di due libri di Ferdinando Imposimato e di Eduardo Bruti Liberati<sup>1</sup>.

Del resto, se abbiamo di questi timori, cosa dovremmo dire del giudice di appello e del giudice di cassazione, "colleghi" a pieno titolo del giudice di primo grado?

In realtà il "giusto processo" si realizza attraverso il contraddittorio avanti al giudice che dovrà pronunciare la sentenza. Se ci muoviamo - come è doveroso - dal presupposto di un giudice intellettualmente onesto dobbiamo allora riconoscere che il magistrato giudicante sarà ben consapevole del fatto che egli non è chiamato ad avallare a tutti i costi l'accusa formulata dal pubblico ministero e che dovrà invece verificare criticamente la fondatezza dell'ipotesi accusatoria anche alla luce degli argomenti contrari offerti dalla difesa.

Se le cose stanno in questi termini, magistrato inquirente e magistrato giudicante possono anche appartenere alla stessa carriera perché sarà la consapevolezza delle diverse funzioni a garantire l'equidistanza del giudice dalle parti in causa e la sua terzietà.

---

\* Prof. Emerito di diritto penale nell'Università La Sapienza di Roma

1 - F. IMPOSIMATO, *Le inchieste di una vita*, Roma, 2023, p. 186; BRUTI LIBERATI, *Pubblico ministero, un protagonista controverso della giustizia*, Milano, 2024, p. 160 ss.



# “Il problema non consiste nel decidere se è necessario separare le carriere, quanto piuttosto nell’interrogarsi come mai siano unite...”

di Tullio Padovani\*

**I**n tema di separazione delle carriere possiamo prender le mosse da un’affermazione sicuramente condivisa: giudice e pubblico ministero, pur assumendo entrambi la qualifica di «magistrati», esercitano due funzioni radicalmente diverse. La circostanza è di tale pacifica evidenza che proprio da essa i sostenitori dell’attuale assetto normativo ritengono di trarre un argomento pragmaticamente risolutivo per la sua perpetuazione. Una volta assicurato che un pubblico ministero non possa mutare il proprio ufficio in quello di giudice se non una o due volte nel corso della carriera, e peraltro con precisi vincoli di distanza dalle sedi ricoperte, perché si dovrebbe insistere ancora nella richiesta di carriere fin dall’origine ed istituzionalmente separate?

Per essere posta correttamente, la questione deve essere pregiudizialmente sottratta ad una specie di strabismo concettuale che l’affligge quale effetto surrettizio dell’assetto esistente, e riproposta in termini simmetricamente inversi. Se è pacifico che le funzioni di giudice e di pubblico ministero sono: – come sono – eterogenee, ed anzi, potenzialmente conflittuali (perché l’uno – il potere di giudicare – assume ad oggetto l’altro, e cioè l’esercizio del potere d’accusa), a quale titolo si dovrebbe accettare o addirittura giustificare l’omogeneità della carriera a

partire dal reclutamento e nel contesto di un unico «ordine»? Il problema non consiste nel decidere se è necessario separare le carriere, quanto piuttosto nell’interrogarsi come mai siano unite. Le ragioni che ci si industria di esporre a favore della conservazione sono – pare – fundamentalmente tre: tutte inconsistenti, sia pure per ragioni diverse.

Prima ragione. Per corrispondere a pieno ai postulati dello stato di diritto è necessario che giudice e pubblico ministero, pur se investiti di poteri diversi, ma ugualmente significativi in termini di garanzia delle posizioni soggettive coinvolte nel loro esercizio, condividano un’uguale «cultura della giurisdizione», su cui è quindi edificata la pari qualifica di «magistrato».

Rompendo il legame genetico originario segnato dall’appartenenza ad un unico «ordine», il pubblico ministero – par di intendere – uscirebbe dal seminato del diritto (cultura è, in fondo, coltura dello spirito) e si trasformerebbe, in pericolo o in atto poco importa, in una sorta di pianta selvatica. Ma l’argomento si riduce ad una nebbiolina che il sole del mattino dissolve. Infatti, se per “giurisdizione” (oggetto dell’auspicata cultura comune) si intende lo *ius dicere*, e cioè la risoluzione di un conflitto in base alla legge, si tratta, né più né meno, che del *munus*





giudiziale per eccellenza: esattamente ciò che qualifica il giudice, e solo il giudice. Se viceversa si vuol accedere ad una nozione lata, concependo la giurisdizione come lo svolgimento di un'attività regolata dalla legge e strumentale per la risoluzione, da parte del giudice, del conflitto contenzioso, bisogna convenire che la comunanza invocata per il pubblico ministero coinvolge in realtà l'intero ceto forense, ed in particolare anche la sua terza, indefettibile componente, costituita dall'avvocato difensore.

La cultura della giurisdizione, intesa in questo senso lato, autorizzerebbe bensì l'unicità delle carriere, ma a condizione che a questa unicità concorressero *tutti* i componenti del ceto forense. Un'apocalisse che non può nemmeno definirsi tale (e cioè come un'autentica rivelazione): si tratta, infatti, della regola comune agli ordinamenti di *common law*. Avendo acquisito il processo accusatorio (sia pure come argutamente notava Cherif Bassiouni, mediante una semplice

cartolina postale) non ci sarebbe niente di strano che ci procurassimo anche l'aria in cui esso respira. Da noi sarebbe forse troppo? Può darsi, ma allora smettiamo di invocare la «cultura della giurisdizione» per tener in piedi un tavolino con due sole gambe: non regge.

Seconda ragione. Un pubblico ministero con carriera distinta e separata da quella del giudice finirebbe – si lamenta – facile preda della funzione di governo; sarebbe, in un modo o nell'altro, alle dipendenze dell'esecutivo. Sul punto bisogna intendersi. Se si tratta di ipotizzare un vincolo di dipendenza gerarchica, il discorso finisce prima di cominciare, perché «il pubblico ministero gode [*e deve godere*] delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario» (art. 107, comma 4° Cost.): non si tratta certo di tutte le garanzie stabilite nei confronti del giudice (e la norma costituzionale lo sottintende con l'evidenza della specificità), ma di garanzie



deve trattarsi; e di certo un vincolo di dipendenza gerarchica non potrebbe concepirsi in termini di «garanzia», il cui oggetto non può evidentemente prescindere dall'assicurare l'«indipendenza» (cui si riferisce espressamente l'art. 108, comma 2 Cost. in riferimento alla posizione del pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali).

Ma la questione dell'esercizio del potere d'accusa non si prospetta certo in termini di vincolo gerarchico. Il problema è il controllo sull'esercizio di tale potere “anomico e terribile”, per riprendere un'efficace espressione di Antoine Garapon. Infatti – come con tagliente lucidità scriveva Giovanni Falcone - «se il potere dell'accusa non comporta responsabilità, tutti la temono, sono tutti terrorizzati dai pm. Il pm si presenta come un'ombra nefasta in qualunque contesto». Parole forti ma parole vere. La citazione del grande Magistrato (isolato e combattuto anche per queste parole) prosegue poi con la domanda retorica: «come è possibile che in un regime liberaldemocratico [...] non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti?». Appunto: come è possibile?

Terza ragione. Sul tavolo dell'unicità delle carriere vien calato un preteso asso: l'art. 112 Cost. secondo cui: «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Così come il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101, comma 2° Cost.), il pubblico ministero è gravato da un obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale. Indistintamente, indefettibilmente, incondizionatamente, quale luminosa garanzia di uguaglianza e di parità di trattamento. Il *trait d'union* che unisce giudice e pubblico ministero, entrambi vincolati, l'uno alla legge, l'altro all'esercizio dell'azione penale, è dunque il ponte su cui passa un'unica carriera per entrambi.

Ma, più che di un argomento si tratta piuttosto delle comiche finali. Scriveva Robert H. Jackson, nel 1940 *General Attorney* degli Stati Uniti d'America:

«L'applicazione del diritto non è automatica. Non è cieca. Una delle maggiori difficoltà della posizione del pubblico ministero è che egli deve scegliere i casi, *perché nessun pubblico ministero potrà mai indagare tutti i casi di cui riceve notizia* [...]. Se il pubblico ministero è obbligato a scegliere i casi, ne consegue che può anche scegliere l'imputato. Qui sta il potere più pericoloso del pubblico ministero: *che egli scelga la persona da colpire, piuttosto che i reati da perseguire*. Con i codici gremiti di reati, il pubblico ministero ha buone possibilità di individuare almeno una violazione di qualche legge praticamente a carico di chiunque» [*enfasi aggiunte*]. Qualcuno può pensare che queste parole non corrispondano – parola per parola – alla nostra situazione presente? Se lo pensa, vive – beato (o poveretto) lui – in un'altra dimensione.

Anche attribuendo al pubblico ministero la più ferma intenzione di assolvere ai propri impegni, è impossibile che egli possa realizzarla, dato il numero delle pendenze normalmente attribuitegli. La legge stessa autorizza (ed anzi impone) criteri di priorità nella trattazione; la loro osservanza implica necessariamente prima la retrocessione e poi l'abbandono di una cospicua quota di fascicoli. Per essi, un tempo operava la tagliola della prescrizione (che maturava precipuamente nel corso delle indagini preliminari). Ora, essendo stati introdotti vincoli temporali più cogenti affinché i procedimenti siano definiti entro i termini di durata stabiliti per le indagini preliminari, è logico supporre che il canale di scolo per i casi necessariamente (o elettivamente) “negletti” sarà rappresentato dalla richiesta di archiviazione. Per formularla, la regola di giudizio, opportunamente dilatata dalla



recente riforma, è basata sulla prevedibilità della condanna, in modo da garantire la sommersione nell'oblio di ciò che non ha potuto ricevere o di ciò che non meritava, una sufficiente attenzione ed un adeguato impegno investigativo.

In un simile contesto, ha ancora senso invocare l'art. 112 Cost.? La risposta è positiva, ma ad una precisa condizione: che si riconosca come l'esercizio dell'azione penale inizi al termine delle indagini preliminari, esattamente come stabilito dall'art. 407 *bis* c.p.p., che, non a caso, è rubricato «inizio dell'azione penale». In questa prospettiva la questione è decidere come debba essere disciplinato (e reso trasparente) il moto del potere d'accusa nel vasto e potenzialmente selvaggio territorio delle indagini preliminari, il cui tasso di legalità è parametrato

su di una mera «notizia di reato» (quando pure sussiste), e cioè sul simulacro, o sul segmento, di un eventuale, futuribile reato. L'esercizio del potere di accusa evoca imperiosamente direttive trasparenti, controllo efficiente, verifica puntuale e responsabilità definite; non certo una parte processuale che, dietro l'usbergo della carriera unica, si arroghi garanzie e stato giuridico in realtà incompatibili con i poteri di cui è titolare.

*\* Prof. Accademico dei Lincei già ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.*



## Magistrati e Avvocati, tra Verità e Giustizia. Riflessioni sparse

di Francesco Iacopino\*

**N**el nostro ambiente si afferma, simpaticamente, che avvocati e magistrati sono, da sempre, come quelle vecchie coppie di coniugi che mal si sopportano ma sono assolutamente incapaci di vivere l'uno senza l'altro.

Al di là della *boutade*, lo stato costituzionale di diritto, fondato sugli *apriori* dei diritti umani, affida all'avvocato il ruolo di mediazione tra apparato giudiziario e singolo cittadino e di garanzia nella tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona. L'avvocato ha il dovere di impegnare il magistrato, sia esso requirente o giudicante, a misurarsi con l'altro punto di vista, a confrontarsi con i risultati delle proprie azioni, perché la realtà può (e deve) essere guardata da prospettive diverse e perché nella complessità del nostro mondo è molto alto il rischio (e il prezzo) dell'errore giudiziario. L'avvocato ha, in altri termini, la responsabilità di alimentare nella giurisdizione il confronto sul terreno delle idee e dei valori costituzionali, coagulando in tale direzione – come ebbe a dire Vincenzo Maiello – le «energie migliori affinché al diritto penale di lotta si reagisca con una lotta per il diritto».

Quindici anni fa Paolo Borgna, già procuratore aggiunto a Torino, per i tipi di Later-

za ha pubblicato un libro intitolato «difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore». Scrive il procuratore nel Suo piccolo *pamphlet*: «il rischio che può accecare e dannare il magistrato è quello di credere, a un certo punto, di dover non soltanto affermare il diritto ma la giustizia con la iniziale maiuscola. La storia però ci insegna – come ci ricorda Gustavo Zagrebelsky – che coloro i quali credono di aver trovato le chiavi della Giustizia e della Verità, qualunque sia il campo in cui operano, sono particolarmente esposti al rischio del fanatismo e del dogmatismo, in materia etica e politica. Perché chi pensa di aver trovato la Giustizia e la Verità prima o poi si sentirà in dovere di imporle agli altri. L'avvocato – con la sua presenza, il suo ruolo nel processo, il suo sguardo che ci osserva mentre operiamo ogni giorno – ci impedisce di cadere in questo baratro».

L'avvocato, con la sua *professione di carità*, nel difendere i diritti di chi si trova a tu per tu con il dolore, è lì a ricordare (a tutti) i destini di coloro che entrano nel circuito della penalità. È l'avvocato il tramite tra *le carte e la vita* degli altri: costantemente, assillantemente, giustamente. È lui a portare sulle proprie spalle i grumi di dolore dei





propri assistiti, ad assumere su di sé l'urto delle passioni e delle polemiche, a sollevare il magistrato da quel peso indicibile. Ci ha insegnato Calamandrei che «l'ufficio più umano dell'avvocato è quello di stare ad ascoltare i clienti». Ecco perché, ancora una volta, ha ragione Borgna quando scrive che «l'avvocato è il miglior amico del pubblico ministero: lo aiuta a difendere la sua salute mentale», perché ciò che ci unisce è la condivisione del dolore degli altri, perché essere avvocato è una scelta di vita: un servizio in difesa della dignità dell'uomo.

E allora, attingendo ancora agli insegnamenti di Calamandrei dobbiamo riconoscerci che il rispetto tra avvocati e magistrati non può che essere reciproco, perché obbedisce alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'uno senza che si abbassi il livello dell'altro. Non è questione di rispetto della persona, perché per quello è sufficiente la buona educazione. È una questione di rispetto della funzione. Quel rispetto tra avvocati e magistrati nasce soltanto dalla consapevolezza della relazione di reciprocità che esiste tra le due

funzioni. Perché l'avvocato, innamorato del suo *cencio nero, libero e indipendente*, è colui il quale è chiamato a «difendere tutti» e «appartenere a nessuno», per usare le felici espressioni di Gian Paolo Zancan, avvocato e senatore della Repubblica: «ho difeso tutti, non sono appartenuto a nessuno».

Tutti noi, tra gli attori della giurisdizione, dobbiamo recuperare la dimensione del ragionamento condiviso, individuare punti di incontro su cui edificare il miglioramento qualitativo della risposta alla domanda di giustizia, nella consapevolezza che la vera unità che dobbiamo perseguire e pazientemente ricercare, alimentandola anche nel discorso pubblico e nel pensiero comune, è quella tra avvocatura, magistratura e interessi del cittadino.

In questa direzione l'avvocatura penalista sarà sempre francamente aperta al leale confronto e al dialogo costruttivo.

\* *Presidente della Camera Penale  
"Alfredo Cantàfora" di Catanzaro*



# La questione meridionale nella narrativa di Saverio Strati

di Stefania Mantelli\*

**M**olti intellettuali e storici si sono occupati di analizzare e descrivere il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese, lo squilibrio economico, sociale e culturale dall'unità d'Italia in avanti, rappresentando un destino differente, per una stessa Nazione.


Un enorme contributo, in tal senso, è stato fornito anche dalla letteratura sul Mezzogiorno. Alcuni autori più di altri, e alcune loro opere in particolare, segnano un percorso importante per la comprensione dei fenomeni che si vogliono ricomprendere nella c.d. "questione meridionale". Tra tutti, non può prescindersi da Ignazio Silone con "Fontamara" e la storia dei "cafoni", i contadini senza speranza; Giovanni Verga con "I Malavoglia" e "Mastro Don Gesualdo", ricompresi nell'incompiuto *ciclo dei vinti*; Carlo Levi con "Cristo si è fermato ad Eboli" che lo scrittore - confinato in Lucania dal fascismo - scriverà in chiave autobiografica, fornendo un affresco sulla tragica e povera vita contadina in quei luoghi magnifici; Corrado Alvaro con "Gente in Aspromonte" che narra della dura vita dei pastori, alternando un approccio moralistico ad una prosa pregnante di lirismo.

L'elenco, se proseguisse, sarebbe assai lungo!

In questo filone, sebbene in una maniera diversa, possiamo inserire Saverio Strati, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Lo scrittore, nato a Sant'Agata del Bianco, il 16 agosto 1924, di famiglia povera, inizia a lavorare come contadino e poi operaio edile, dedicandosi solo successivamente a completare gli studi, grazie all'aiuto economico di uno zio emigrato in America. Nel '53, durante la frequentazione della Facoltà di Lettere e Filosofia a Messina, consegna alcuni racconti al critico e docente universitario Giacomo Debenedetti e arriva così a pubblicare l'anno successivo il primo libro con Mondadori, una raccolta di dodici racconti, "La Marchesina". Da lì inizierà la sua carriera di scrittore, con numerosi libri che lo porteranno a vincere vari premi letterari, tra cui il premio internazionale Vaillon nel 1960 e il Campiello nel 1977. Trascorre alcuni anni in Svizzera, perché tale era la nazionalità della moglie, per poi rientrare nuovamente in Toscana, stabilizzandosi a Scandicci.

Il suo meridionalismo è proprio di quelli che sono partiti per necessità, che hanno ottenuto una qualche forma di riscatto dalla povertà da cui provenivano, ma che mai hanno rinnegato le loro origini. E se Corrado Alvaro, Mario La Cava, Fortunato Seminara hanno rappresentato un Sud statico e dolente, afflitto da ataviche e arcaiche tradizioni, nonché dall'ignoranza, aderendo ad una visione fatalista e pessimista del Mezzogiorno, Strati condanna l'immobilismo della gente di Calabria del tempo e incoraggia – attraverso i suoi personaggi – al riscatto, cogliendo i segni del progresso e insinuando la speranza che un cambiamento sia possibile. Pur narrando storie di miseria, arretratezza culturale,





povertà e sfruttamento, davanti alle umiliazioni egli mette anche le speranze, governato dal “*pessimismo della ragione, ma anche dall’ottimismo della volontà*”. I personaggi dei suoi libri sono inizialmente braccianti e pastori, che tentano di lottare per una emancipazione alla quale, per le troppe avversità della vita, spesso rinunceranno. Tuttavia, nel seguito della produzione letteraria, queste figure lasceranno lo spazio all’operaio intellettuale che si ribella e cerca di cambiare il suo destino. L’autore, infatti, avanza nel suo percorso di scrittore osservando la realtà in movimento, in una chiave neorealista.

Se nella raccolta *La Marchesina* i racconti sono ambientati nel mondo contadino, dove la classe dei nobili rappresenta nell’immaginario l’unico benessere possibile, quale alternativa alla fatica di badare agli animali e alla terra, in una realtà di arretratezza, dove si inizia a comprendere che l’istruzione può rappresentare un mezzo per vincere le ingiustizie sociali, con l’antologia *Gente in viaggio* prende l’avvio il tema del viaggio, per evadere, conoscere la città, il progresso per poi scoprirne le distorsioni, le superficialità, la corruzione che fanno riemergere l’autenticità delle origini. Esce, così, fuori anche il tema dell’emigrazione, come possibilità di riscatto ed emancipazione, trattata mirabilmente in molti suoi libri, da attento osservatore e protagonista allo stesso tempo di questo strappo dalla propria terra. Strati, in questa fase, sembra interessato soprattutto agli aspetti antropologici della cultura e della società calabrese, responsabili di una certa concezione della vita. Il suo realismo, infatti, riesce a cogliere lo stretto legame tra la cultura popolare e gli aspetti sociologici e storici della nostra regione. Nella sua produzione letteraria affronta, quindi, il tema dell’emigrazione, sia quella della prima parte del Novecento, determinata dalla voglia di riscatto, per cui l’America era vista come la meta da prediligere, sia quella successiva al ventennio fascista, quale fuga verso le nazioni più ricche soprattutto in Europa, toccando, con ancora maggior dolore, quella interna verso le zone più industrializzate del Paese che, rappresentando una Italia che procede a due velocità, lascia emergere la sofferenza per la scelta di lasciare indietro il Meridione, con la conseguenza di strappare le nuove generazioni alla loro terra e alle loro famiglie.



Insomma, Strati esprime una narrativa impegnata, attenta al sociale, volta alla gente comune che è portatrice e destinataria del messaggio che l'autore vuole veicolare al lettore. Tenerissimo *Tibi e Tascia*, storia di due bambini, nel Mezzogiorno degli anni '30, calati in un'atmosfera di innocenza e giocosità, sebbene vivano l'infanzia in un contesto miserabile e povero. Tibi riuscirà, seppur con la pena del distacco, ad emanciparsi da tanto dolore e partirà per una vita migliore; Tascia rimarrà in una realtà di fatica e ignoranza, emblematica della sua condizione di donna nel primo dopoguerra.

In *Mani vuote*, il sogno del Nuovo Mondo, tanto agognato da Emilio, il protagonista, per sfuggire all'impoverimento della famiglia, a causa della morte del padre, e ad una madre autoritaria che preferisce sfacciatamente l'altro figlio, si delinea una narrazione che analizza i rapporti familiari e sociali. La vita sperata non lo renderà felice, troppi i disagi legati all'integrazione e alle difficoltà di apprendere una nuova lingua, per cui riapparirà, dimentico delle sofferenze che lo hanno portato ad emigrare, la nostalgia del rientro in Italia. In questo romanzo, come ne *La Teda* (dal nome della torcia di resina con cui si faceva luce nei tuguri dove uomini e animali vivevano insieme), ambientata nel degrado di un paesino dell'Aspromonte, compaiono i fenomeni criminali rappresentati da briganti e carbonai, ma anche da consorterie mafiose. Il romanzo *La Teda* verrà segnalato a Mondadori da Elio Vittorini e da esso sarà tratto il film per il cinema "Terrarossa" di Giorgio Molteni. Entrambi i libri saranno tradotti in America, dopo critiche entusiasmanti.

Inizia la fase, nella sua narrativa, in cui il mondo operaio prende il ruolo che prima apparteneva a quello contadino, delineandosi via via una sorta di coscienza di classe di questa categoria che cerca di opporre resistenza alle ambizioni della borghesia e all'arrivismo di una classe politica senza scrupoli. Con *Il Nodo*, lo scrittore accantona l'impegno sociale e si cimenta con il disagio psicologico del protagonista che vive le problematiche dell'Italia industriale degli anni '60. Rimangono le ferree strutture sociali tipiche del sud nelle dinamiche dei rapporti familiari, ma il protagonista questa volta è uno studente fuori sede, con i suoi tormenti e le insicurezze. Saverio Strati, in questo libro, mette da parte la tecnica del racconto e sceglie il monologo interiore, come espressione di un flusso di coscienza, rappresentato dalla libera manifestazione dei pensieri del protagonista, così come gli compaiono nella mente procedendo nel suo percorso di vita, in relazione al mondo che lo circonda.

Con *Noi Lazzaroni*, romanzo sociale di denuncia, l'autore torna ad interessarsi delle condizioni di vita nel sud, con una scrittura che mette l'accento sulla povertà, le angherie e le umiliazioni dove risultano centrali il tema dell'emigrazione e del razzismo. L'autore attraverso i suoi personaggi invoca una presa di coscienza e un maggiore senso di responsabilità della classe operaia, scegliendo di rappresentare il lavoro non più solo come forma di sfruttamento, ma come una scelta nobile compiuta dall'emigrante, che lo emancipa e lo riscatta. Tale scelta narrativa prosegue con *È Il Nostro Turno*, laddove lo scrittore spinge ad una rivolta morale per innescare il cambiamento con l'obiettivo di vincere il disfattismo e l'arretratezza in cui è lasciata la Calabria.

Arriviamo così al suo libro più celebre, *Il Selvaggio di Santa Venere*, con cui Strati vince il Campiello nel 1977. Tre uomini al centro della storia: Mico, Leo e Dominic; tre diverse generazioni divise tra la rassegnazione e la voglia di andar via, tra onestà e fascino per la 'ndrina, con le sue regole e la sua struttura tentacolare. Emerge il fenomeno del clientelismo e con esso la possibilità per le cosche di accrescere il loro potere. Leo ne è inizialmente



affascinato, ma poi riesce a sottrarsene, decidendo di andare via. Parte per il servizio di leva e partecipa alla seconda guerra mondiale, acquisisce conoscenza ed esperienza e rientra in Calabria con l'idea di svecchiare le tecniche agricole adottate fino a quel momento, nel tentativo di conciliare una visione patriarcale del lavoro della terra, con un approccio più concreto alla realtà. Il suo progetto, nel tempo, incontrerà un ostacolo nella decisione del figlio Dominic di lasciare la Calabria, in cerca di fortuna, verso una realtà meno ostile. Saverio Strati, in questa fase del suo percorso, vede il lavoro come un mezzo di emancipazione, ma rappresenta l'emigrazione come qualcosa che impoverisce di risorse e di menti il mezzogiorno di Italia.

Con il romanzo *Il Diavolaro* assistiamo all'ascesa sociale di Santo che nasce spaccapietre e scalpellino e arriva a diventare il ras del paese. Riesce nelle sue ambizioni ma, ad un certo punto, alle logiche del lavoro preferisce i risultati ottenuti con la disonestà, la furbizia e la prepotenza, vivendo comunque un momento di ravvedimento quando comprenderà che la scalata sociale così ottenuta, sia da lui che da tanti altri, nelle stesse condizioni, rappresenta una sconfitta per il meridione. Si ritroverà, peraltro, in una situazione di povertà affettiva e umana, tanto nei legami familiari che nelle relazioni sociali. È la parabola di una visione individualistica dell'esistenza che non bada al progresso della collettività ed, in questo senso, assai d'effetto è l'immagine finale, dinnanzi al palazzo illuminato che domina su un paese povero e spopolato, espressione di ricchezza materiale, ma anche di pochezza umana, metafora, quindi, di un Sud sempre più desolato che non ha la forza di rialzarsi. Si evidenziano, in questo romanzo, molte affinità con il Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga.

La crisi della realtà meridionale emerge dolorosa anche nel romanzo *La Conca Degli Aranci* che, attraverso la storia di una famiglia di proprietari terrieri da generazioni, dipinge una fase cruciale della storia del meridione, quella dell'abbandono delle campagne, del saccheggio del territorio dovuto ad un progresso irrispettoso di una cultura secolare e dei metodi tradizionali di produzione, dell'imporsi del consumismo e dello sfruttamento delle risorse naturali da parte di una certa politica. Si assiste, pertanto, al passaggio del potere economico ad una nuova classe sociale, che diventa quella dei nuovi ricchi, ubicata nelle città.

Saverio Strati è stato il testimone della storia della Calabria del '900. Attraverso il suo sguardo attento ha messo a fuoco i bisogni della gente e le ferite più profonde della nostra terra per cui chi vuole conoscere o tentare di comprendere le condizioni di vita nella Calabria di quell'epoca, la povertà, l'umiliazione, i tormenti, le aspirazioni, la voglia di riscatto, che rappresentano il tratto psicologico dei calabresi e ne determinano le dinamiche sociali, può affidarsi alla sua penna. Molti suoi romanzi sono stati tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo, slovacco e bulgaro, così come molti suoi racconti sono apparsi in riviste cinesi e antologie di narrativa contemporanea anche in Olanda, Germania e Cecoslovacchia. Leggerlo, non vuol dire solo comprendere meglio il '900 in Calabria, ma anche entrare nella materia viva del carattere del popolo calabrese e capire da dove originano le complessità economico-sociali e le ataviche problematiche geografiche dei vari territori. La nostra rivista ha voluto ricordarlo e omaggiarlo, in vista del suo centenario che si celebrerà in agosto, evidenziandone l'insostituibile e preziosa opera di narratore e conoscitore della Calabria e della sua gente.

\* *Componente del direttivo della Camera Penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro*



# GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

"Per la tua efficienza"

 **DeJure**  
Banche dati editoriali GFL

*Clients* **PIÙ**  
Redattore atti telematici

 **IUS** | **Penale**  
ilPenalista  
Portale aggiornamento legale



"Per approfondimenti mirati"



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina  
sul Codice Penale  
*Lattanzi*



Cassazione penale  
*Periodico mensile*



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina  
sul Codice di Procedura Penale  
*Lattanzi*

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**  
Agenzia di Catanzaro e Crotone



 [giuffrecz@gmail.com](mailto:giuffrecz@gmail.com)  
 0961.742356



## *Il calore e il colore di un posto unico*

Il **Palace Hotel** a 4 stelle, nel centro del quartiere Lido di Catanzaro, è una struttura confortevole e accogliente, ideale per chi si trova in viaggio d'affari o per chi ricerca una rilassante vacanza sul Mar Ionio.

L'hotel sorge sul Lungomare in una posizione strategica ben servita da molteplici servizi e permette di fare lunghe passeggiate rilassanti. Dotato di ampi spazi comuni e di un bar all'interno della hall. È stato oggetto di una recente ristrutturazione che ha portato all'allestimento di camere moderne dotate dei migliori confort.



Sono inoltre presenti due sale convegni e un ristorante situato al primo piano, fronte mare. Gli ospiti dell'albergo potranno usufruire del wi-fi gratuito e della ricca colazione a buffet dolce e salata, con prodotti tipici e caffetteria espressa.

Adiacente alla struttura vi è lo stabilimento balneare *Beach55* attivo d'estate e dotato di servizi bar, accessibile anche a persone con disabilità.



Via lungomare Stefano Pugliese, 221  
88100 Catanzaro  
Tel. 0961.31800  
Email : [info@hotel-palace.it](mailto:info@hotel-palace.it)  
[www.hotel-palace.it](http://www.hotel-palace.it)